

## SINTESI DEGLI OBBLIGHI

Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il “Codice in materia di protezione di dati personali” (D. Lgs. 196/2003) meglio conosciuto come “Codice sulla Privacy” che ha confermato e aggiornato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali introdotta nel 1996 (Legge n. 675/96).

**Tutte** le imprese durante la loro attività trattano dati personali (sia manualmente che elettronicamente) e, pertanto, sono tenute:

- all'obbligo dell'**informativa** agli interessati (es. clienti, fornitori, dipendenti ecc.) di cui si trattano i dati.
- alla raccolta del **consenso** degli interessati quando i dati vengono trattati per finalità che esulano da obblighi di natura fiscale, contabile e contrattuale. Per i dati di natura sensibile va predisposta l'informativa con consenso scritto.
- alla individuazione e alla nomina degli **incaricati** (cioè tutti i soggetti che raccolgono i dati, li elaborano attraverso procedure informatiche o manuali, li comunicano, li registrano ecc.) ai quali devono essere fornite delle istruzioni per iscritto.
- all'adozione delle nuove “**misure minime di sicurezza**” ampliate rispetto al passato (in assenza delle quali vengono applicate sanzioni penali) e in generale l'obbligo di ridurre quanto più possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o trattati in modo illecito.

In particolare per chi tratta dati sensibili e giudiziari con l'ausilio di strumenti elettronici (ad es. computer) è obbligatoria **la stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza entro il 31 marzo 2006**.

Inoltre, per coloro che trattano particolari categorie di dati sensibili (a mero titolo esemplificativo si citano i dati genetici, dati biometrici, dati idonei a rivelare lo stato di salute e vita sessuale...) è previsto l'obbligo di **notifica** al Garante (atto con cui l'impresa segnala all'Autorità i trattamenti di dati che si intendono effettuare).

